

**CUD
2010**

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. È facoltà del sostituto d'imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Ris. n. 145 del 21/12/06).

I dati contenuti nella certificazione riguardano i redditi corrisposti nell'anno indicato nell'apposito spazio previsto nello schema, le relative ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all'INPS, all'INPDAP e all'IPOST nonché l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti agli stessi enti previdenziali.

1. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente certificazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

1.1 Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che la certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, che attesta l'ammontare complessivo delle somme e dei valori percepiti, delle ritenute subite alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, contiene diversi dati personali. Tale certificazione, in via generale, resta nella disponibilità dell'interessato; tuttavia, qualora il contribuente intenda utilizzarla per effettuare la scelta in ordine alla destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, essa deve essere acquisita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate, ovvero dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica.

1.2 Dati personali

I dati personali (quali, ad esempio, quelli anagrafici) sono acquisiti dall'Amministrazione finanziaria e dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica così come indicati nella certificazione.

1.3 Dati sensibili

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF è facoltativamente disposta dall'interessato (non comportando, la sua mancanza, alcuna conseguenza negativa) e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

Tale scelta comporta, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile". Anche la scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF è facoltativa ed è richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 250 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e può comportare il conferimento di dati di natura "sensibile".

1.4 Modalità del trattamento

Gli stessi dati contenuti nella presente certificazione vengono trascritti nella dichiarazione che ogni sostituto è obbligato a presentare all'Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione del sostituto può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire.

1.5 Titolari del trattamento

Il primo titolare del trattamento è il soggetto che elabora i dati presenti nella certificazione (cioè il sostituto d'imposta) il quale tratta i dati personali con le modalità e le logiche che devono essere state precisate nell'informativa che questi ha già reso all'interessato.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito, a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

1.6 Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della SO.GE.I S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

L'elenco degli ulteriori responsabili è presente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it ed è consultabile, a richiesta dell'interessato, presso gli uffici periferici dell'Agenzia.

1.7 Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, via XX Settembre, n. 97 - 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma.

1.8 Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF e per poterli comunicare all'Amministrazione finanziaria o agli altri intermediari sopra indicati.

Tale consenso viene manifestato mediante la firma con la quale si effettua la scelta, dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati, ad eccezione del sostituto di imposta, che deve avervi provveduto autonomamente.

2. Utilizzo della certificazione

2.1. Il contribuente che nell'anno ha posseduto soltanto i redditi attestati nella presente certificazione (**CUD 2010**), è esonerato dalla presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, sempreché siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio. Alle stesse condizioni è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi il titolare soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il "casellario delle pensioni". Il contribuente esonerato può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi qualora, ad esempio, nell'anno abbia sostenuto oneri diversi da quelli eventualmente attestati nella presente certificazione che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall'imposta (in tali oneri sono comprese anche le spese mediche sostenute dal contribuente e rimborsate da un'assicurazione sanitaria stipulata dal datore di lavoro la cui esistenza è segnalata al punto 62 della certificazione).

2.2. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata quando nell'importo delle detrazioni della presente certificazione sono comprese detrazioni alle quali il contribuente non ha più diritto e che, pertanto, debbono essere restituite (ad esempio, quando sono state attribuite detrazioni per familiari a carico che hanno superato il limite reddituale previsto per essere considerati tali). Se il contribuente ha posseduto nell'anno, in aggiunta ai redditi attestati dalla presente certificazione, altri redditi (altri stipendi, pensioni, indennità, redditi di terreni e fabbricati, ecc.) propri o dei figli minori a loro imputabili per usufrutto legale, deve verificare se sussistono le condizioni per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione.

2.3. Si ricorda che i titolari della presente certificazione devono, in ogni caso, presentare:

- il quadro RM del Mod. UNICO 2010 Persone fisiche:
 - se hanno percepito nel 2009 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
 - se hanno percepito nel 2009 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
- il quadro RT del Mod. UNICO 2010 Persone fisiche:
 - se nel 2009 hanno realizzato minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate;
 - se nel 2009 hanno realizzato plusvalenze o minusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate ovvero intendono effettuare compensazioni;
 - se nel 2009 hanno realizzato altri redditi diversi di natura finanziaria per determinare e versare l'imposta sostitutiva dovuta;
- il modulo RW, se nel 2009 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria o hanno effettuato trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli e attività finanziarie;
- il quadro AC del Mod. UNICO 2010 Persone fisiche se esercenti le funzioni di amministratore di condominio per evidenziare l'elenco dei fornitori del condominio e le relative forniture.

I quadri e il modulo sopra indicati devono essere presentati unitamente al frontespizio nei termini e con le modalità previsti per il Mod. UNICO 2010 Persone fisiche. Gli stessi possono essere prelevati dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it.

2.4. La certificazione della situazione reddituale può essere effettuata dal contribuente direttamente sulla base dei dati contenuti nella presente certificazione qualora l'interessato non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.

3. Scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'IRPEF

Il contribuente può destinare:

- l'otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure ad una Istituzione religiosa;
- il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità.

Le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF non sono in alcun modo alternative fra loro e possono pertanto essere entrambe espresse.

Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.

I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione esprimono la scelta utilizzando l'apposita scheda, acclusa alla presente certificazione, che il sostituto d'imposta è tenuto a rilasciare debitamente compilata nella parte relativa al periodo d'imposta nonché ai dati del sostituto e del contribuente.

3.1 Destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF

Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari all'otto per mille del gettito IRPEF:

- a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale;
- a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica;
- per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito da parte dell'Unione Italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno;
- per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia;
- a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi;
- per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate;
- per la tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione dell'Unione delle Comunità ebraiche.

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta non attribuita viene ripartita secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; la quota non attribuita, proporzionalmente spettante alle Assemblee di Dio in Italia è devoluta alla gestione statale.

La scelta va espressa apponendo la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF. Inoltre, il contribuente deve dichiarare di essere esonerato dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, apponendo la firma in fondo alla scheda.

3.2 Destinazione del 5 per mille dell'IRPEF

Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari al cinque per mille della propria IRPEF alle seguenti finalità:

- a) sostegno a favore di:
 - volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni;
 - associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
 - associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- c) finanziamento della ricerca sanitaria;
- d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- e) associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, individuati secondo i criteri fissati nell'art. 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2009, n. 10.

I contribuenti esonerati sono ammessi ad effettuare la scelta se nel punto 5, parte B dati fiscali della certificazione (CUD 2010), risultano indicate ritenute.

La scelta va espressa apponendo la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle diverse finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF. Inoltre, il contribuente deve dichiarare di essere esonerato dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, apponendo la firma in fondo alla scheda.

Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'IRPEF.

Gli elenchi dei soggetti cui può essere destinata la quota del cinque per mille dell'IRPEF sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

3.3 Modalità di invio della scheda

Per comunicare la scelta, la scheda va presentata, in busta chiusa, entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. UNICO 2010 Persone Fisiche con le seguenti modalità:

- allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmetterla all'Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito;
- ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, ecc.). Quest'ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l'impegno a trasmettere le scelte. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l'effettuazione del servizio prestato.

La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF", il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.

La scheda deve essere integralmente presentata anche nel caso in cui il contribuente abbia espresso soltanto una delle scelte consentite (otto o cinque per mille dell'IRPEF). Inoltre, la scheda per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF può essere presentata direttamente dal contribuente avvalendosi del servizio telematico.

4. Certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali INPS

La presente certificazione sostituisce la copia del modello 01/M che veniva consegnato, annualmente o alla risoluzione del rapporto di lavoro, dal datore di lavoro al lavoratore dipendente in base alle norme preesistenti al decreto legislativo del 2 settembre 1997, n. 314, nonché per i dirigenti di aziende industriali, il modello DAP/12 che veniva consegnato annualmente. Il lavoratore dipendente può utilizzarla per consegnarla all'INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.

5. Certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali INPDAP

Con la presente certificazione vengono attestati al lavoratore dipendente i redditi imponibili ai fini delle prestazioni erogate dall'INPDAP. Nei relativi punti, il lavoratore potrà riscontrare i totali imponibili ai fini pensionistici TFS, TFR, Cassa credito, ENPDEP ed i relativi contributi trattenuti e dovuti per il lavoratore dipendente relativamente all'anno 2009. Per il rilascio al singolo lavoratore della certificazione della propria posizione previdenziale l'INPDAP utilizzerà i dati contenuti nella Denuncia Mensile Analitica.

6. Certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali IPOST

Con la presente certificazione vengono attestati al lavoratore dipendente i redditi percepiti e imponibili ai fini delle prestazioni erogate dall'IPOST. Pertanto, nei relativi punti, il lavoratore oltre a ritrovare i propri dati identificativi ed il periodo di lavoro relativo all'anno oggetto della certificazione, potrà riscontrare gli elementi retributivi percepiti, sempre nell'anno di riferimento e, rispettivamente, valorizzabili ai fini della pensione, del trattamento di fine servizio, ovvero di fine rapporto. Di conseguenza, la certificazione sarà dichiarativa dei contributi trattenuti ai suddetti fini che, separatamente, dovranno essere indicati. Particolare rilievo per il lavoratore assume l'evidenziazione dei giorni utili (punti 46 e 41) ai fini delle prestazioni a carico di questo Istituto.

Con la certificazione CUD 2010 sono, inoltre, descritti i periodi di servizio utili (punti 39 e 40), le singole trattenute operate (punti 67 e 68), nonché le retribuzioni a diverso titolo imponibili.

Per il rilascio al singolo lavoratore della certificazione della propria posizione previdenziale l'IPOST utilizzerà i dati contenuti nella certificazione CUD 2010 che gli perverranno dal datore di lavoro mediante la dichiarazione Mod. 770/2010 Semplificato.

Pertanto nel CUD 2010 sono riportati i singoli periodi lavorativi ed i relativi dati retributivi e dichiarativi della posizione giuridica rivestita nel periodo di riferimento.

Per ogni variazione di posizione giuridica ovvero di interruzione dal servizio, il datore di lavoro deve utilizzare una ulteriore sezione del CUD 2010, compilando correttamente i relativi punti (per le retribuzioni ai fini pensionistici, punti 55, 56 e 60; per il trattamento di fine servizio, punto 58; per il trattamento di fine rapporto, punto 59; per i giorni utili, punti 46 e 41).

7. Trattenute per contribuzione a carico del lavoratore

Per i soggetti iscritti all'INPS l'importo complessivo dei contributi trattenuti viene attestato nel punto 8 per i lavoratori subordinati e nel punto 14 per i collaboratori. Tale importo non comprende le trattenute operate per i pensionati che lavorano.

Per i dipendenti iscritti all'INPDAP l'importo complessivo dei contributi trattenuti e dovuti ai fini pensionistici, del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto viene attestato nei punti 27, 29 e 31.

Per i dipendenti iscritti all'IPOST l'importo complessivo dei contributi trattenuti, rispettivamente, ai fini pensionistici e del trattamento di fine servizio, viene attestato nei punti 67 e 68.

**CUD
2010**

ISTRUZIONI PER IL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA

COMPILAZIONE DATI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Generalità

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati deve essere compilata ai fini contributivi indicando i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS, all'INPDAP e all'IPOST nonché l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati e/o dovuti agli stessi enti previdenziali, relativi all'anno riportato nell'apposito spazio previsto nello schema. La certificazione va consegnata al contribuente dai datori di lavoro entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo previste nello schema di certificazione unica. Può essere omessa l'indicazione della denominazione e del numero progressivo dei campi non compilati, se tale modalità risulta più agevole per il datore di lavoro.

Lo schema di certificazione deve essere utilizzato anche per attestare i dati relativi ad anni successivi all'approvazione di un nuovo schema di certificazione.

Per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali gli importi delle retribuzioni e delle contribuzioni devono essere esposti in Euro, in particolare, gli importi relativi alle voci retributive devono essere arrotondati all'unità inferiore fino a 49 centesimi di Euro e all'unità superiore da 50 centesimi in poi, mentre gli importi relativi alle contribuzioni trattenute potranno essere indicati al centesimo di Euro.

Dati generali

Se la certificazione deve essere rilasciata ai soli fini contributivi, vanno riportati necessariamente:

- con riferimento al soggetto che rilascia la certificazione, il cognome e nome o la denominazione ed il codice fiscale;
- con riferimento al dipendente, il cognome, il nome, il codice fiscale, il sesso, nonché la data di nascita, il comune (o Stato estero) e la provincia di nascita.

PARTE C

1. Dati previdenziali e assistenziali

INPS

Nella presente certificazione i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi.

Qualora per lo stesso dipendente debbano essere certificate più situazioni assicurative (variazione nel corso dell'anno di Ente pensionistico di appartenenza) può essere consegnata un'unica certificazione compilando ulteriori righe, identificati da una numerazione progressiva (ad esempio rigo uno, rigo due ecc.), ovvero potranno essere consegnate distinte certificazioni.

Nelle ipotesi in cui la certificazione venga rilasciata agli eredi del sostituto, la stessa, per la parte previdenziale deve essere intestata al titolare della posizione assicurativa.

Soggetti tenuti alla certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali

I dati previdenziali di competenza dell'INPS devono essere certificati da parte di tutti i datori di lavoro già tenuti alla presentazione delle denunce individuali dei lavoratori dipendenti previste dall'art. 4 del decreto legge 6 luglio 1978 n. 352, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978 n. 467 (modello 01/M), ovvero alla presentazione del Mod. DAP/12. Pertanto, la certificazione, per la parte relativa ai dati previdenziali di competenza dell'INPS, deve essere compilata anche da parte dei soggetti non sostituti d'imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia).

Inoltre, devono essere certificati i compensi corrisposti durante l'anno 2009 ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato

Per gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato l'obbligo della certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali viene assolto dall'INPS in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata.

Il datore di lavoro è, pertanto, esentato dal certificare i dati previdenziali ed assistenziali già dichiarati e che saranno certificati dall'INPS.

Anche per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle Cooperative previste dalla legge n. 240 del 1984 non dovranno essere certificati i dati previdenziali relativi alle forme assicurative CIG, CIGS, mobilità e ANF versate con il sistema DM10.

Imponibile ai fini previdenziali

Per quanto riguarda i dati relativi alle contribuzioni dovute all'INPS per i lavoratori dipendenti, si pone in evidenza che, in materia di previdenza obbligatoria, il dato normativo somme e valori "percepiti", espresso nel comma 1 dell'articolo 51 del TUIR, non esaurisce la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, specificata quest'ultima, più propriamente ed incisivamente, attraverso il concetto di redditi "maturati" nel periodo di riferimento. In altri termini, tale nozione non comprende solo quanto percepito dal lavoratore, ma include, anche se non corrisposti, somme e valori "dovuti" per legge, regolamento, contratto collettivo o individuale. Tale conseguenza discende dal principio, già largamente affermato in giurisprudenza in correlazione all'automatismo della costituzione del rapporto previdenziale, che si determina al sorgere del rapporto di lavoro, e successivamente codificato in diritto positivo dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e successive modificazioni. Premesso quanto sopra, si ricorda che l'imponibile riferito al 2009 dovrà essere rettificato:

- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2009 ma riferiti a dicembre 2008 (tali importi avranno, infatti, rettificato le certificazioni e le dichiarazioni del 2008) degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2010, ma riferiti a dicembre 2009.

Casi particolari

Il quadro dei dati previdenziali deve essere compilato anche nei seguenti casi particolari:

- contribuzione "aggiuntiva" versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 564 del 1996 e successive modificazioni (vedi circolari n. 14 del 23 gennaio 1997, n. 197 del 2 settembre 1998, n. 60 del 15 marzo 1999, messaggio n. 146 del 24 settembre 2001);
- contribuzione "figurativa" versata ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997 per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito);
- contribuzione "figurativa" correlata ai periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito) versata ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dei decreti ministeriali 28 aprile 2000, n. 157 e n. 158 (Circ. INPS n. 193 e 194 del 22 novembre 2000);
- contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 86 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), per gli amministratori locali.

SEZIONE 1 Lavoratori subordinati

Nel **punto 1 – Matricola azienda** – deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall'INPS al datore di lavoro. Nel caso in cui nel corso dell'anno solare il datore di lavoro abbia versato contributi per lo stesso dipendente utilizzando più posizioni aziendali contrassegnate da matricole INPS diverse, devono essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali.

Il **punto 2 – Ente pensionistico Inps** – va sempre barrato quando i contributi pensionistici sono versati all'INPS (FPLD, ex Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, ex Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle Aziende Elettriche private, ex Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, Fondo speciale di previdenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (dazieri), Gestione speciale ex enti pubblici creditizi).

Il **punto 3 – Altro ente pensionistico** – deve essere barrato per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi dall'INPS (ad esempio: INPDAP, INPGI, ENPALS).

Nel **punto 4 – Imponibile previdenziale** – indicare l'importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell'anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.) nonché l'importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra-mensili come la 13a o 14a mensilità ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefits).

Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali, devono essere indicate le predette retribuzioni convenzionali.

Nel caso in cui le forme contributive siano versate su basi imponibili diverse (ad esempio, per i lavoratori occupati all'estero in Paesi con i quali vigono convenzioni parziali, per i soci di cooperative ex DPR n. 602/70, per i lavoratori soggetti al massimale di cui all'art. 2, co.18, della legge n.335/1995 fissato per l'anno 2009 in euro 91.507,00), la retribuzione da indicare in tale punto deve essere quella assoggettata al contributo IVS.

Relativamente ai premi di risultato deve essere indicata la parte assoggettata a contribuzione previdenziale ed assistenziale e non quella soggetta al contributo di solidarietà del 10 per cento, non pensionabile (legge n. 67 del 1997).

L'indennità sostitutiva del preavviso va inclusa in tale campo; ai fini del relativo accreditamento contributivo, il periodo di riferimento viene specificato nell'elemento "preavviso" dell' EMens.

Gli arretrati di retribuzione da includere in tale punto, sono unicamente quelli spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo; sono invece esclusi gli arretrati riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che debbono essere imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando le procedure previste per le regolarizzazioni contributive (O1/M-vig, SA/vig ovvero da 01.2005 EMens rettificativo).

Per gli operai dell'edilizia e per i lavoratori a domicilio valgono le seguenti disposizioni particolari per la compilazione del punto 4:

a) operai dell'edilizia

Le norme contrattuali del settore prevedono che il trattamento economico spettante per ferie, riposi annui e gratifica natalizia è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale calcolata su alcuni degli elementi della retribuzione.

Le stesse norme stabiliscono che le imprese possono, attraverso accordi integrativi locali, prevedere l'assolvimento di detto obbligo mediante versamento alla Cassa edile, in forma mutualistica, di apposito contributo, con conseguente accollo da parte di quest'ultima dell'onere della corresponsione del predetto trattamento.

Per quanto riguarda l'evidenziazione dei dati inerenti le predette somme, va tenuto presente, avuto riguardo alla loro finalizzazione, quanto segue:

- i periodi di ferie godute sono da considerare retribuiti e, quindi, devono dar luogo alla relativa copertura contributiva obbligatoria. L'importo assoggettato a contribuzione a titolo di compenso ferie (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale punto;
- i periodi di riposo compensati attraverso la maggiorazione percentuale di cui sopra vanno del pari considerati retribuiti. L'importo assoggettato a contribuzione a tale titolo (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale campo;
- l'importo assoggettato a contribuzione a titolo di gratifica natalizia (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale campo.

In tale campo va altresì compreso il 15 per cento delle somme da versare alle Casse Edili, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, diverse da quelle dovute per ferie, gratifica natalizia e riposi annui soggette a contribuzione di previdenza ed assistenza (contribuzione istituzionale, contributo scuole edili, contributo per l'anzianità professionale edile ed ogni altra contribuzione con esclusione delle quote di adesione contrattuale);

b) lavoratori a domicilio

I contratti collettivi di categoria prevedono maggiorazioni della retribuzione assoggettabili a contribuzione a titolo sostitutivo, della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festività nazionali ed infrasettimanali. I relativi periodi vanno evidenziati secondo le modalità previste per l'analoga situazione dei lavoratori del settore edile; in particolare, il datore di lavoro deve seguire le seguenti modalità per la compilazione di tale campo:

- indicare l'importo di maggiorazione della retribuzione prevista a titolo di gratifica natalizia;
- indicare gli importi di maggiorazione della retribuzione previsti a titolo di ferie annuali e delle festività infrasettimanali.

I punti da 5 a 7 – Contributi dovuti – riguardano l'attestazione del versamento intero o parziale ovvero il mancato versamento del complesso dei contributi dovuti, sia per la quota a carico del datore di lavoro, che per quella a carico del lavoratore dipendente, scaduti all'atto della consegna della certificazione.

In caso di contributi omessi in tutto o in parte, potrà essere indicato il motivo dell'omesso versamento nelle annotazioni.

In particolare barrare:

- il **punto 5** nel caso in cui i contributi siano stati interamente versati;
- il **punto 6** nel caso in cui i contributi siano stati parzialmente versati;
- il **punto 7** nel caso in cui i contributi non siano stati versati.

Nel **punto 8 – Contributi a carico del lavoratore trattenuti** – va indicato l'importo dei contributi obbligatori trattenuti al lavoratore. In tale punto non deve essere indicata né la trattenuta per i pensionati che lavorano, né le altre contribuzioni, anche se obbligatorie, non dovute all'INPS (es: contributi INPDAP, ecc.).

Di norma devono essere indicati i seguenti contributi a carico del lavoratore:

- 9,19 % (IVS) o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici;
- 0,30% (CIGS);
- 0,125% (contributo lavoratori aziende del credito e credito cooperativo, D.M. n. 157 e 158 del 2000);
- 1% (IVS) sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile;
- contributo integrativo per i lavoratori in miniera;
- contributo di solidarietà del 2% a carico degli iscritti agli ex fondi integrativi gestiti dall'INPS.

Le ritenute previdenziali ed assistenziali riferite a componenti variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993), per le quali gli adempimenti contributivi vengono assolti nel mese di gennaio dell'anno successivo, non devono essere riportate nel campo in questione.

I **punti 10 e 11 – Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMENS** – riguardano le denunce retributive dei lavoratori dipendenti trasmesse con il flusso telematico EMens, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, come previsto dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326 (circolare INPS n. 152 del 22 novembre 2004).

In particolare:

- il **punto 10** deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia dei lavoratori Emens;
- nel **punto 11** (alternativo al punto 10) devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell'anno solare in cui non è stata presentata la denuncia EMens.

SEZIONE 2 Collaborazioni coordinate e continuative

Questa sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti, durante l'anno 2009 ai collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori a progetto, iscritti alla Gestione Separata INPS, di cui all'art. 2, comma 26, legge 8/8/1995, n. 335.

Nel **punto 12 – Compensi corrisposti al collaboratore** – indicare il totale dei compensi corrisposti nell'anno, nei limiti del massimale contributivo annuo di cui all'art. 2, co.18, della legge n. 335/1995, pari per l'anno 2009 ad euro 91.507,00. Si rammenta che si devono considerare erogate nel 2009 anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2010 ma relative all'anno 2009 (art. 51, co.1, DPR n. 917/1986);

Nel **punto 13 – Contributi dovuti** – indicare il totale dei contributi dovuti all'INPS in base alle aliquote vigenti nella Gestione Separata nell'anno 2009;

Nel **punto 14 – Contributi a carico del collaboratore** – indicare il totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la quota a suo carico (un terzo dei contributi dovuti);

Nel **punto 15 – Contributi versati** – indicare il totale dei contributi effettivamente versati dal committente.

I **punti 16 e 17 – Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMENS** – riguardano le denunce retributive dei collaboratori trasmesse con il flusso telematico EMens, a partire dalle retribuzioni corrisposte nel mese di gennaio 2005, come previsto dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326 (circolare INPS n. 152 del 22 novembre 2004).

In particolare:

- il **punto 16** deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia EMens;
- nel **punto 17** (alternativo al punto 16) devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell'anno solare in cui non è stata presentata la denuncia EMens.

PARTE C 2. Dati previdenziali

INPDAP

L'art.44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 ha previsto a decorrere dal 2005, con riferimento alle retribuzioni corrisposte a partire dal mese di gennaio dello stesso anno che i sostituti d'imposta, tenuti al rilascio della certificazione di cui ai commi 6ter e 6quater (certificazione unica ai fini fiscali e contributivi) devono trasmettere, in